

COMUNE DI CERVO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 3

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

Nell'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge e dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

<u>NOMINATIVO</u>	<u>TITOLO</u>	<u>PRESENTE-ASSENTE</u>
NATALINA CHA	SINDACO	Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE	VICE SINDACO	Presente
ETTORE CHIAPPORI	ASSESSORE	Presente
SELINA NADJA RAMONDO	PRESIDENTE CONS.	Presente
ANNINA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO RESTANO	CONSIGLIERE	Presente
MIRIANA COSENTINO	CONSIGLIERE	Presente
GIAN MICHELE FALLETTO	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO VERNAZZA	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO ALBERTI	CONSIGLIERE	Assente
MARIO DRAPPERO	CONSIGLIERE	Presente
Totale Assenti		1
Totale Presenti		10

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA

la relazione dell'Assessore Chiappori il quale evidenzia che prima di approvare il Bilancio 2021-2023 occorre procedere alla determinazione delle aliquote ed imposte comunali e che è intenzione dell'Amministrazione confermare le aliquote IMU vigenti;

PREMESSO CHE:

- con la **Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)** era stata riformata integralmente la **disciplina Imu (articolo 1, commi 738-783)**;
- con la legge di bilancio 2021 (**L. 178/2020**) sono stati estese alcune ipotesi di **esonero** per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle **misure di contenimento** imposte per fronteggiare l'epidemia Covid-19, già contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), riguardanti il **settore turistico e quello dell'intrattenimento**; al contrario, e **non sono state riproposte (almeno al momento) le esenzioni previste a favore delle attività commerciali**, contenute nei Decreti Ristori in relazione al saldo 2020.

In particolare, ai sensi del comma 599 dell'**articolo 1 L. 178/2020**, per l'anno 2021 **non è dovuta la prima rata Imu** relativa a:

1. immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze (ossia gli **alberghi**), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di **strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. immobili destinati a **discoteche**, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- l'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- l'art. 1 80 della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purchè previsto dal regolamento IMU del comune.

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145.;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali)
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- il comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone che il gettito dell'imposta municipale propria sia così suddiviso tra Stato e comune:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito delle aliquote deliberate;

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2020 con la quale veniva approvato il **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020.**

RICHIAMATA

altresì deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2020 con la quale venivano fissate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011.

CONSIDERATO

che la legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o

diminuirli fino all'azzeramento;

•

muni

possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 2018/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui a presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

EVIDENZIATO che il Comune di Cervo non rientra nella fattispecie sopra richiamata, prevista dal comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

VISTO il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille con detrazione € 200,00;
- - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,0 per mille;
- - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- - fabbricati adibiti a strutture ricettive, esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali: 9,00 per mille
- - altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti ed aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- - Terreni agricoli: 7,60 per mille

VISTI:

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive disposizioni attuative;
- nonché i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 tutti relativi a "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI:

- a) l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- c) il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021 che ha differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021/2023;
- d) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- e) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma

3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

f) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

g) l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione (Parere n. 70 del 27/03/2021), ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267; Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, di **CONFERMARE** le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2021**, come deliberate nell'anno 2020 come di seguito riportato:

1) **ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI NON COMPRESI IN QUELLI SOTTOELENCATI ED AREE FABBRICABILI**

Aliquota 1,06 per cento

2) **ALIQUOTA FABBRICATI ADIBITI A STRUTTURE RICETTIVE, ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ARTIGIANALI**

Aliquota 0,90 per cento

3) **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI**

Aliquota 0,76 per cento

4) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE**

Aliquota 0,50 per cento – Detrazione € 200,00

5) **ALIQUOTA FABBRICATI MERCE**

Aliquota 0,25 per cento

6) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

Aliquota 0,00 per cento

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000 e dell'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
- 3) Di dare atto che per effetto dell'applicazione della presente deliberazione, il gettito IMU previsto nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 rimane invariato come per l'anno 2020;
- 4) Di trasmettere al competente Responsabile del Servizio per l'adozione degli atti conseguenti, ivi compreso l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
- 5) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di loro competenza a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Circolare MEF Prot. n. 41981 in data 22 novembre 2019, n. 2/DF;
- 6) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE CONSIGLIO
RAMONDO SELINA NADJA

II SEGRETARIO COMUNALE
PUGLIA DOTT.SSA ROSA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.